

CONVEGNO ON LINE
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2024, ORE 15.00 - 18.00

La gestione dei rifiuti nei cantieri
Elementi di base sul quadro normativo, sulle procedure
e sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti

Condizioni per definire un sottoprodotto

Ing. Cosimo Pescatore – libero professionista

Sottoprodotti ed End of Waste: che differenza c'è?

La gerarchia dei rifiuti

Per meglio capire questa differenza, riprendiamo la gerarchia dei rifiuti così come definita dalla **Direttiva 2008/98/CE** e recepita dalle successive integrazioni del testo unico ambientale. All'Articolo 4 della Direttiva, si individuano le seguenti azioni da operare sui materiali di scarto in ordine di priorità:

1. Prevenzione
2. Riutilizzo
3. Riciclaggio
4. Recupero
5. Smaltimento

Tra il primo grado, la prevenzione, e il secondo, il riutilizzo, corre **il confine tra prodotto o bene (*non-waste*) e rifiuto (*waste*)**: prima di questo momento siamo fuori dalla disciplina ambientale. **Sottoprodotto** ed **end-of-waste** differiscono per lo stesso principio, e come tali sono considerati e gestiti diversamente.

La gerarchia europea dei rifiuti

Art. 4 Direttiva 98/2008/CE e art. 179 D.lgs 152/06

Sostenibilità
massima



Sostenibilità
minima



Prevenzione nella produzione stessa del rifiuto

Prolungamento della vita utile dei prodotti

Recupero di materia (vari materiali): carta, metalli, plastica, vetro...

Recupero di energia: biogas o termovalorizzazione

Conferimento in discarica controllata

La "gerarchia dei rifiuti" come da Direttiva 2008/98/CE

Complice l'acceso dibattito sull'**economia circolare** e la nuova normativa mirata a realizzarne i principi nella gestione dei rifiuti, può accadere di confondere i concetti di **sottoprodotto** ed **end of waste**.

Come dicono molti commentatori, siamo in quella terra di mezzo che è il confine tra materiale-bene e rifiuto:

sono concetti assimilabili oppure ci sono delle differenze?

Entrambi, sottoprodotto ed *end of waste*, hanno l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e di reimmettere nei cicli produttivi i materiali di scarto, quando possibile, ma differiscono per una caratteristica fondamentale: il momento in cui si realizzano nella gestione dei rifiuti.

Prima del rifiuto ovvero la prevenzione:

il sottoprodotto

Il sottoprodotto previene la produzione dei rifiuti: è un materiale che resta sempre tale ovvero che non diventa rifiuto in alcun momento del proprio ciclo di vita. È sì uno scarto risultante da un processo di produzione, ma **la valutazione per il reimpiego** in altri cicli produttivi interviene **prima che il produttore possa identificarlo e gestirlo come rifiuto.**

Il sottoprodotto è disciplinato dall'**art. 184-bis**, introdotto nel D.Lgs. 152/2006 attraverso il D.Lgs. 205/2010 che recepisce i dettami della Direttiva 2008/98/CE. **È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:**

1. La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2. È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4. L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



La normativa vigente impone di **valutare caso per caso quando uno scarto può essere considerato sottoprodotto**, ovvero di attuare una serie di controlli specifici affinché il processo di valutazione consenta di prevenire ogni rischio, tanto per l'ambiente quanto per le persone che reimpiegheranno il materiale in nuovi processi produttivi e per coloro che si serviranno del prodotto risultante.

Quali azioni dobbiamo compiere per verificare se siamo in presenza di un rifiuto o un sottoprodotto?



Scarti di lavorazione: sottoprodotti o rifiuti?

Interpretare in maniera “troppo restrittiva” il concetto di rifiuto impone sovente alle aziende costi superflui ed elevati, finendo per proibire alle stesse aziende la possibilità di far entrare materiale nel circuito economico, laddove interpretare in maniera “troppo rilassata” potrebbe generare **danni ambientali**, quindi pesanti (e meritate) sanzioni. La sottile linea di demarcazione fra queste due casistiche sancisce la **differenza tra sottoprodotto e rifiuto**.

SOTTOPRODOTTI: COSA SONO

Perché un oggetto possa essere considerato **sottoprodotto** anziché rifiuto, è necessario che esso provenga da un **processo di produzione** e possa essere **riutilizzato in futuro** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264 contiene le indicazioni dei criteri che agevolano la dimostrazione della sussistenza dei requisiti necessari affinché un residuo di produzione sia considerabile come sottoprodotto e non come rifiuto.

SOTTOPRODOTTI: ALCUNI ESEMPI

Alcuni esempi di sottoprodotti sono:

- **I noccioli di pesca e albicocca**, i quali sono infine utilizzabili come biomasse combustibili od in impianti per la produzione di biogas. Essi inoltre vengono impiegati nell'industria cosmetica e farmaceutica
- **Il liquor nero**, che si ottiene come residuo della fase di lisciviazione del legno nel processo industriale di produzione della pasta di legno chemimeccanica
- **Le polveri e gli impasti da ceramica cruda**, provenienti dal processo di depolverizzazione a monte del trattamento termico
- **Le deiezioni avicole**
- **I residui della lavorazione di materie plastiche**, costituiti da rifili di taglio delle attività di tranciatura del prodotto finito o rifilatura del semilavorato che non rispecchiano le specifiche di vendita

END OF WASTE E SOTTOPRODOTTI: L'ONERE DELLA PROVA NELL'EPOCA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

La politica dell'Unione in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, ed è fondata, in particolare, sui principi di precauzione e di azione preventiva (nonché su quello di correzione e sul "chi inquina paga"); principi che, come noto, a livello nazionale sono richiamati all'art. 178 D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, di seguito "T.U.A.") in materia di rifiuti.

Nell'interpretazione giurisprudenziale, l'osservanza di tali caposaldi fa sì che le norme che dispongono deroghe alla disciplina dei rifiuti o determinano la cessazione della relativa qualifica (attualmente, in particolare, gli artt. 184 bis e 184 ter T.U.A. in materia di sottoprodotti ed end of waste) siano – di converso – interpretate in termini strettamente restrittivi, ponendo a carico del soggetto che intenda far valere le relative disposizioni un rigoroso onere della prova.

Di seguito, si riportano, in estrema sintesi, le principali sentenze pubblicate negli ultimi anni, richiamando brevemente la vicenda sottesa e gli esiti del giudizio, così da avere una panoramica sull'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione (che, nei casi qui elencati, si è sempre espressa in senso negativo rispetto alla sussistenza delle condizioni legittimanti la classificazione di un residuo di produzione quale sottoprodotto o la cessazione della qualifica di rifiuto, rimarcando, in più occasioni, il mancato soddisfacimento dell'onere della prova in capo al ricorrente).

Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 38864

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale con cui era stata condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, avendo depositato in assenza di autorizzazione nel sito della società di cui era rappresentante, rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo e inerti da demolizione.

Per quanto qui interessa, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso relativo alle terre e rocce da scavo (che risultavano utilizzate in un sito diverso da quello comunicato agli Enti amministrativi) richiamando la consolidata giurisprudenza in forza del quale l'applicazione della disciplina dei sottoprodotti – in sentenza di si fa richiamo alla previgente disciplina dell'art. 186 T.U.A. – è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura derogatoria ed eccezionale rispetto a quella ordinaria.

Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2022, n. 36555

La vicenda concerneva il ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame con cui era stato confermato il sequestro preventivo di un'area privata sulla quale erano depositati scarti della lavorazione di lapidei ed altri materiali, impiegati per il rimodellamento del terreno, precedentemente escavato (fattispecie ex art. 256 commi 1, 2 e 3 T.U.A.)

Il ricorrente lamentava che non fosse stata adeguatamente considerata la classificazione dei materiali lapidei come sottoprodotti, in quanto essi costituivano un residuo della lavorazione della pietra (di cui non erano il risultato principale del processo di produzione) e ne era certo il loro riutilizzo nell'ambito di un progetto unitario di riqualificazione industriale, senza necessità di attività di trattamento diverse dalla normale pratica industriale di riferimento (consistente nella frantumazione e riduzione volumetrica degli sfridi lapidei).

La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo carente la prova della certezza del riutilizzo (in mancanza di un piano di caratterizzazione ed in ragione del mero accumulo sul terreno di

tali residui), escludendo pertanto che i materiali potessero essere qualificati come sottoprodotti, a prescindere dall'indagine in ordine al carattere delle operazioni cui sottoporli per il loro reimpiego.

Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11065

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello a conferma della decisione di primo grado con cui era stata emessa condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, T.U.A.) in relazione all'abbandono di vari rifiuti speciali (rottami ferrosi, ceneri da combustione, imballaggi metallici) nell'area adiacente al capannone in cui veniva svolta attività di impresa.

Il ricorso, che prospettava una possibilità di riutilizzo dei materiali (ad eccezione delle ceneri) veniva dichiarato manifestamente infondato, in quanto le modalità di deposito casuale e disordinato e l'assenza di qualsiasi prova circa una destinazione al riutilizzo rendevano insussistenti i requisiti per qualificare i materiali come sottoprodotti.

Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 8088

Il ricorso concerneva la condanna a pena pecuniaria per reato di cui all'art. 256 T.U.A., avendo l'imputato depositato in modo incontrollato terre e rocce da scavo derivante da opere di realizzazione di una galleria.

Il ricorrente si doleva che il Collegio di merito non avesse condiviso la qualificazione delle terre da scavo quali sottoprodotti, trattandosi di materiale di significativo valore di mercato, depositato in vista del riutilizzo in un frantoio di un'altra società per la produzione di calcestruzzo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui, in materia di terre e rocce da scavo (e, più in generale, di sottoprodotti) incomba sull'imputato la prova positiva delle condizioni di operatività della disciplina derogatoria, che in relazione ai cantieri di piccole dimensioni è adempiuta mediante la trasmissione della dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 DPR n. 120/2017.

Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3339

La vicenda cautelare concerneva il sequestro di una cartiera industriale, nell'ambito di un procedimento per i reati di gestione illecita di rifiuti (art. 256 T.U.A.) e di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p., in relazione agli scarichi decadenti dall'insediamento).

I ricorrenti rappresentavano come presso il sito industriale venissero lavorati materiali costituiti da sottoprodotti e che i prodotti derivanti dal trattamento, essendo conformi alla norma UNI di riferimento, avrebbero dovuto essere qualificati come materia prima secondaria.

I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, evidenziando come i materiali sequestrati non potessero considerarsi sottoprodotti, in quanto non derivanti da un ciclo produttivo, e dunque per la loro lavorazione fosse obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale, di cui l'insediamento era privo (motivazione che, si deve supporre, assorbiva anche il dedotto profilo sulla cessazione della natura di rifiuto ex art. 184 *ter* T.U.A.)

Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2022, n. 523

La vicenda processuale concerneva il sequestro preventivo di residui della lavorazione prodotti dal taglio del marmo con filo diamantato (c.d. marmettola), qualificati dal produttore come sottoprodotti.

Il ricorrente lamentava come il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame avessero ritenuto che i residui fossero qualificabili come rifiuti (e dunque fosse configurabile il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006), nonostante il produttore avesse fornito piena prova della destinazione al riutilizzo del materiale nell'ambito di un progetto di recupero di un ex cava e per la realizzazione del *capping* di una discarica comunale.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente citava anche giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563 e TAR Liguria, 23 marzo 2021, n. 253), in base alla quale la certezza del riutilizzo debba avere carattere relativo e non assoluto, non potendosi ascrivere a responsabilità del produttore anche il mancato reimpiego per effetto di casi fortuiti od imprevedibili al momento della produzione o del conferimento.

La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto l'impianto in cui erano stoccati i residui era già stato restituito dal Tribunale del riesame per carenza di esigenze cautelari, ditalché la questione puntualmente dedotta sulla sussistenza dei requisiti ex art. 184 *bis* D.Lgs. n. 152/2006 non trovava trattazione.

Cass. pen., Sez. III, 8 giugno 2021, n. 22313

Il caso di specie riguardava una spedizione transfrontaliera di quattro container di materiali plastici, oggetto di sequestro probatorio in relazione all'ipotesi di cui all'art. 259 D.Lgs. n. 152/2006.

Il ricorrente lamentava che i materiali, destinati ad una società malese (ove sarebbe stato effettuato un trattamento di granulazione), fossero in parte qualificabili come sottoprodotto ed in parte come materia prima secondaria, in quanto già oggetto di recupero presso una società munita di autorizzazione; circostanza, quest'ultima, confermata sia dalle schede tecniche di prodotto, sia dall'elevato corrispettivo di cessione.

La Cassazione accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando la decisione del Tribunale del riesame sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità (atteso che la cautela era stata estesa a tutti i beni in spedizione), ma confermandola sul punto della classificazione dei materiali, in quanto i materiali sarebbero stati sottoposti ad una mera riduzione volumetrica mediante triturazione, non idonea a ritenere cessato lo *status* di rifiuto.

Cass. III, 7 settembre 2021, n. 33084

La decisione concerneva l'applicazione di una misura cautelare personale in relazione alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.).

Agli indagati era contestato di avere reiteratamente sversato in un pozzo artesiano il sangue di animali macellati (il che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe consentito di ritenere applicabile la disciplina in materia di rifiuti, bensì quella comunitaria regolante i sottoprodotti di origine animale).

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato come la qualifica di sottoprodotto degli scarti animali sia applicabile solo a fronte della rigorosa osservanza dei requisiti di cui ai Regolamenti n. 1774/202 e 1069/2009/CE, il che era assolutamente da escludersi nel caso di specie, attese le modalità di smaltimento abusive in contestazione.

Cass. III, 15 marzo 2021, n. 9954

La sentenza, che ha deciso il caso più rilevante tra quelli recentemente sottoposti al giudizio di legittimità, ha accolto il ricorso *per saltum* della Procura della Repubblica avverso la sentenza che in primo grado aveva assolto gli imputati dei reati ambientali loro ascritti a vario titolo (art. 452 *quaterdecies* c.p., art. 256, commi 1 e 3 T.U.A.) in relazione alla gestione dei materiali decadenti dai lavori autostradali della c.d. variante di valico.

Tra le numerose questioni, anche di natura procedurale, trattate dalla sentenza, assume particolare rilevanza (per quanto qui interessa) quella della classificazione dei residui derivanti dall'intervento di perforazione e realizzazione del tratto autostradale (c.d. smarino di terre e rocce, diaframmi di demolizione e fanghi).

Il Tribunale aveva ritenuto che i materiali in questione non fossero da classificarsi quali rifiuti, ma quali sottoprodotti, essendo qualificabili in osservanza della disciplina di settore come terre e rocce da scavo, di cui è ammessa la contaminazione con sostanze inquinanti, a condizione che essa sia avvenuta durante l'attività di escavazione, perforazione e costruzione (come desunto sulla base di circostanze di fatto non sindacabili in sede di legittimità); inoltre, il Collegio di primo grado aveva ritenuto che le attività di frammentazione e macinatura dei materiali, non incidendo sull'identità merceologica e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali, fosse configurabile quale normale pratica industriale.

La Corte di Cassazione si è discostata dall'interpretazione offerta dal Tribunale, ribadendo preliminarmente il principio per cui l'onere della prova grava su chi invoca l'applicazione delle disposizioni derogatorie che escludono o limitano l'applicazione della disciplina dei rifiuti, che in quanto

tali devono ricevere un'interpretazione restrittiva nel massimo rispetto del bene tutelato dalla norma generale (in tal senso è richiamato l'art. 174, comma 2, del Trattato CE, unitamente ad una serie di precedenti conformi, a partire dalla nota sentenza Cass. pen. Sez. III, 32797/2013, ric. Rubegni).

In particolare (e nella massima sintesi qui consentita), la Suprema Corte non ha ritenuto adeguatamente soddisfatti, sulla base della decisione di primo grado, i requisiti dell'assenza di situazioni di pericolo per l'integrità ambientale e quello della certezza del riutilizzo.

Sotto il primo profilo, i giudici di legittimità hanno espresso il principio per cui l'impatto ambientale deve essere accertato in senso complessivo, valorizzando cioè non solo le inferenze rispetto al sito di destinazione, ma anche le interazioni sull'ambiente nel corso dell'intero processo di produzione (ad es. impatti sulla falda e sugli agenti atmosferici), attraverso una verifica non basata su valutazioni teoriche o principi generali.

Quanto al secondo aspetto (certezza del riutilizzo), la decisione ha affermato che la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati oggettivi, e non può essere dimostrata da chi ne invoca l'applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti simili (in tal senso, in particolare, la sentenza ha censurato la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la collocazione del materiale nel luogo ove ne era previsto il reimpiego entro i termini stabiliti, non essendo in astratto rilevante la successiva realizzazione dell'opera a cui il materiale era destinato); nemmeno sarebbe rilevante, ad avviso della Corte, l'esistenza di titoli abilitativi, in quanto di essi non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia sotto il profilo della legittimità sostanziale.

Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 14746

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'impugnazione del decreto di sequestro di un'area oggetto di un intervento di

manutenzione stradale e di rimozione dei materiali derivanti dalle opere in corso (fattispecie ex art. 256 T.U.A.)

Il ricorrente aveva sostenuto che dovessero qualificarsi come sottoprodotti i cubetti in porfido rimossi dalla pavimentazione stradale e destinati ad essere immediatamente rivenduti o riutilizzati per il medesimo scopo, non mutando la loro natura per la presenza di frammenti di altro materiale, derivanti dal medesimo ciclo produttivo ed eliminabili mediante una pulizia rientrante nella normale pratica industriale; il gravame sottolineava inoltre l'intenzione dell'amministrazione comunale di riutilizzare i cubetti in porfido, desumibile dalle autorizzazioni al loro deposito in aree pubbliche, con la conseguente insussistenza della volontà di disfarsene.

I motivi di ricorso erano tuttavia ritenuti manifestamente infondati, in quanto non sarebbero stati comprovati i requisiti che, contestualmente, devono sussistere per attestare la qualifica di sottoprodotto: oltre alla mancanza di certezza in ordine al riutilizzo (desunta dalla tempistica di deposito), si rilevava – con richiami di precedenti conformi – che i cubetti in porfido, nella situazione in cui essi erano stati rilevati, avrebbero dovuto essere sottoposti, per il loro reimpiego, a operazioni di trattamento esulanti dalla normale pratica industriale, in quanto per la separazione da essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sarebbero stati sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo invece interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti).

Cass. pen., Sez. III, 18 novembre 2019, n. 46586

Gli imputati avevano impugnato la condanna a pena pecuniaria irrogata dal Tribunale per la contravvenzione ex art. 256 T.U.A., per avere smaltito illecitamente, abbandonandoli in un ravaneto, rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo.

La Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, nonostante gli stessi avessero dimostrato che i materiali in questione, di significativo valore economico, erano già stati venduti ad un'impresa edile ai fini del loro riutilizzo per reinterri e riempimenti (dovendosi dunque ad ogni effetto qualificare come

sottoprodotti); prospettazione che, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto di carattere presuntivo ed inadeguata a soddisfare il criterio di certezza del riutilizzo.

Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2018, n. 47712

Nell'ambito di un procedimento per i reati di attività organizzata per traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata, definito nel merito con sentenza di condanna in primo e secondo grado, i ricorrenti censuravano l'erronea applicazione dell'art. 184 *ter* D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la disciplina tecnica per il recupero dei rifiuti asseritamente violata (quella del D.M. 5 febbraio 1998) sarebbe stata superata dalla disciplina comunitaria di cui al Regolamento UE n. 333/2011 (il tema concerneva la cesoiatura di binari, imposta nella misura massima di 1,5 m dalla disposizione interna, mentre quella unionale sopravvenuta non prevede limiti).

A fronte del rilievo operato dai ricorrenti, pur fondato (si legge in sentenza) su una corretta ricostruzione normativa, la decisione ha affermato che le specificazioni tecniche, non contemplate dalla disciplina comunitaria, *“a giudizio del Collegio devono essere comunque previste e devono essere normate”* per evitare che materiali con caratteristiche diverse possano essere sottoposti alla medesima disciplina in tema di *end of waste*.

Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29652

La decisione ha accolto il ricorso del Procura della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento di diniego del sequestro preventivo di un impianto di recupero di fanghi di dragaggio.

La sentenza analizza la disposizione di cui all'art. 184 *quater* T.U.A., definendone il rapporto di specialità rispetto all'art. 184 *ter*, in quanto essa individua specifiche condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto in ordine ai soli materiali di dragaggio.

Nella specie, la Cassazione rilevava come non risultassero in concreto effettuati i test di cessione necessari ad escludere il rischio di contaminazione dei fanghi, il che (per quanto si intende) aveva

precluso la corretta redazione della dichiarazione di conformità, indispensabile per il completamento della procedura di recupero.

Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2018, n. 24865

Il ricorso investiva la sentenza di condanna in relazione ad un'attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da asfalto proveniente dal disfacimento e fresatura del manto stradale, nell'ambito dei lavori di ammodernamento di un'autostrada (art. 256 T.U.A.)

La prospettazione difensiva dei ricorrenti circa la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto le modalità di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono state definite incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; la sentenza (che, pur essendo di poco successiva all'emanazione del D.M. n. 69/2018 sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei conglomerati bituminosi, non fa cenno a tale disciplina) rilevava come il fresato d'asfalto possa essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (circostanze queste non emerse né prospettate dai ricorrenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame).

Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 53136

La decisione ha interessato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello a conferma della condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., per avere depositato presso un sito industriale un ingente quantitativo di miscele bituminose derivanti dalla fresatura di manti stradali in vari cantieri, tra cui quello del locale aeroporto.

I ricorrenti allegavano che la qualifica del fresato d'asfalto come sottoprodotto era stata ritenuta anche dal concessionario pubblico, sulla base di una apposita relazione tecnica, rappresentando come non ostasse a tale classificazione la circostanza che il riutilizzo sarebbe stato solo parziale e ad opera di

terzi, atteso che l'attuale disposizione non prevede più (come nell'originaria versione della norma) l'integrale reimpiego nel corso del medesimo ciclo produttivo e da parte dello stesso produttore.

La Cassazione ha tuttavia rigettato i ricorsi rilevando, quanto al requisito della certezza del riutilizzo, che l'utilizzo del fresato d'asfalto per la realizzazione di fasce laterali delle piste dell'aeroporto era stato stabilito, per effetto di una variante, solo successivamente al momento in cui il materiale aveva già assunto la qualifica di rifiuto; ditalché la modifica progettuale non poteva mutare, a posteriori, la natura del materiale, che inoltre non era riutilizzato "tal quale", ma attraverso la miscelazione con altre componenti vergini.

Rifiuti. I materiali da demolizione possono essere sottoprodotti?

La giurisprudenza si è occupata spesso dei materiali da demolizione, ricordando, tra l'altro, più volte, che « *gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento* » ; aggiungendo che « *i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti* » .

Nello stesso quadro, ha precisato che, se pure « *i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono* », il loro « *eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge* ». Essi, infatti « *conservano la*

natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 indica la cernita o la selezione »; e pertanto « vanno qualificati come rifiuti speciali e non sottoprodotti o materie prime secondarie e dovendosi ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere che, per la qualificazione di sottoprodotti dei materiali, devono sussistere congiuntamente tutte le condizioni previste dalla legge per qualificare una sostanza come sottoprodotto e che l'onere della prova certa, nella specie non soddisfatta, del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione e secondo un progetto ambientalmente compatibile, incomba sull'interessato »⁴.

In sostanza, quindi, secondo le sentenze citate, la Suprema Corte ritiene trattarsi di rifiuti speciali che, tuttavia, possono essere qualificati come sottoprodotti (e non rifiuti) purché l'interessato fornisca prova certa che, come prescrive l'art. 184 *bis* del T.U.A., i materiali da demolizione siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione e secondo un progetto ambientalmente compatibile. Con la importante conseguenza che, in questo caso, essi sarebbero esenti dagli obblighi e controlli previsti per i rifiuti (autorizzazione, tracciabilità, iscrizione all'Albo ecc.).

Insomma, niente di nuovo: per un verso o per l'altro, i materiali da demolizione sono e restano rifiuti fino all'eventuale recupero.